

Penale Sent. Sez. 2 Num. 45757 Anno 2016

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: IMPERIALI LUCIANO

Data Udiienza: 26/10/2016

SENTENZA

su ricorso proposto da:

BARBU OVIDIU, nato in Romania il 06/07/1988

avverso la sentenza n. 21/2015 della CORTE di APPELLO di
CATANZARO, del 29/09/2016

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. MASSIMO GALLI
che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

udito il difensore, avv. Gioconda Soluri del foro di Catanzaro, che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18/4/2016 la Corte di Appello di Catanzaro disponeva la consegna di Barbu Ovidiu alle autorità giudiziarie romene, sulla base del mandato di arresto europeo emesso al fine della esecuzione della pena inflittagli con sentenza definitiva.

2. Questa Corte Suprema di Cassazione, con sentenza in data 1/6/2016, però, annullava la sentenza della Corte di Appello per non essersi verificata l'assenza di rischi collegati al divieto di pene o di trattamenti inumani o degradanti, contenuto nell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'art. 3 CEDU, e rinviava alla stessa Corte di Appello per nuovo giudizio in ordine alla verifica delle ipotesi di cui all'art. 18 l. n. 60/2005

3. La Corte di Appello di Catanzaro con ordinanza del 14/7/2016 richiedeva alle autorità romene informazioni circa le condizioni di detenzione, con specificazione del nome della struttura carceraria, lo spazio individuale minimo intramurario riservato al detenuto, le condizioni igieniche e di salubrità dell'alloggio ed i meccanismi di controllo delle effettive condizioni di detenzione. All'esito delle informazioni acquisite, la Corte territoriale con la sentenza indicata in epigrafe disponeva la consegna di Ovidiu Barbu alle autorità giudiziarie romene al fine dell'esecuzione della pena inflittagli.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Barbu, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e deducendo, a tal fine, la violazione dell'art. 1, paragrafi 3, 5 e 6 della decisione quadro 2002/584/JAI, dell'art. 3 CEDU, dell'art. 2, comma 1, lett. A) e dell'art. 18, comma 1, lett. h) della legge n. 69 del 2005. Il ricorrente lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata si fonda su informazioni incomplete acquisite dalle Autorità romene, atteso che queste non possono ritenersi "individualizzate", e che non sono state fornite notizie in ordine alla durata della pena e conseguentemente il regime al quale andrebbe sottoposto il Barbu (atteso che l'opzione tra regime "chiuso" e regime "aperto" dipende anche dalla durata della pena da espiare), né le informazioni sarebbero da ritenersi esaustive in ordine alla somministrazione acqua calda, al riscaldamento nelle celle, alla frequenza della derattizzazione delle stesse, ed alla somministrazione pasti a tavola.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Giova premettere che, come già rilevato da questa Corte di Cassazione con la sentenza in data 1/6/2016 dinanzi citata, la Grande Sezione della Corte di

Giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 5/4/2016, ha affrontato la questione pregiudiziale, sottoposta da uno Stato membro in relazione ad una consegna alle autorità giudiziarie romene richiesta con mandato di arresto europeo (nella specie, di tipo di tipo "esecutivo"), concernente la possibilità di introdurre un motivo di non esecuzione non previsto espressamente dal legislatore dell'Unione europea: la presenza di "gravi indizi" sulla violazione dei diritti fondamentali dell'interessato e dei principi giuridici generali sanciti dall'articolo 6 TUE da parte dello Stato di emissione in relazione alle condizioni di detenzione.

La questione pregiudiziale prendeva le mosse sia da una pluralità di sentenze di condanna per l'art. 3 CEDU pronunciate il 10 giugno 2014 dalla Corte europea per i diritti umani nei confronti della Romania (Corte EDU, Bujorean c. Romania, n. 13054/12; Constantin Aurelian Burlacu c. Romania, n. 51318/12, e Mihai Laurentiu Marin c. Romania, n. 79857/12) per il sovraffollamento delle carceri e per le pessime condizioni materiali di detenzione (celle prive di igiene e di sufficiente riscaldamento, nonché di acqua calda per la doccia), sia dal Rapporto, pubblicato dal Consiglio d'Europa il 24 settembre 2015 (doc. CPT/Inf (2015) 31), del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio (CPT), in relazione alla situazione delle carceri in Romania, a seguito di visite effettuate tra il 5 e il 17 giugno 2014.

In particolare, quest'ultimo documento evidenziava il persistente problema del sovraffollamento nelle carceri romene (considerato l'alto numero della popolazione carceraria rispetto alla capienza massima degli istituti di polizia e penitenziari), fronteggiato dalla Romania con alcune riforme (misure alternative al carcere, riduzione delle pene carcerarie e del ricorso alla carcerazione preventiva), la cui effettività non era stata oggetto di valutazione, in quanto varate solo il primo febbraio 2014. La visita aveva avuto ad oggetto, tra l'altro, tre penitenziari ed aveva rivelato condizioni soddisfacenti nel carcere di Arad (anche se interessato da problemi di infestazioni) e di grave sovraffollamento in quelle di Oradea (che presentava anche pessime condizioni igieniche) e Tasgor.

Il Comitato aveva pertanto inoltrato alla Romania una serie di raccomandazioni, tra le quali quelle di garantire un minimo di 4 mq. di spazio per ogni detenuto e di rivedere le condizioni sanitarie e igieniche degli stabilimenti penitenziari.

L'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia pone in evidenza due aspetti nodali: da un lato che il meccanismo di consegna delineato dalla decisione quadro del 2002, fondato sul principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri,

che presuppone che tutti rispettino il diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo, non può prescindere dalla constatazione dell'effettivo e concreto grave malfunzionamento del sistema penitenziario dello Stato membro emittente, dall'altro che proprio i principi fondanti l'Unione europea obblighino ogni Stato membro al rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, come rammenta il considerando 10 della decisione quadro, in base al quale l'attuazione del mandato d'arresto europeo può essere sospesa in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, UE.

Pertanto, la Corte di giustizia ha affermato che, se lo Stato membro di esecuzione è tenuto ad accertare concretamente in relazione alla persona richiesta in consegna l'esistenza di un rischio collegato al divieto di pene o di trattamenti inumani o degradanti, contenuto nell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'art. 3 CEDU, va al contempo salvaguardata la possibilità della realizzazione della consegna stessa, - consentendo "entro un tempo ragionevole" allo Stato membro di emissione di rimuovere le condizioni ostative connesse a tale rischio.

Una volta verificata l'esistenza di un rischio concreto di trattamento contrario all'art. 3 CEDU ad opera di uno Stato membro, spetta infatti a quest'ultimo provvedere a rimuoverlo.

La Corte di giustizia ha quindi delineato la procedura che gli Stati membri devono seguire allorché l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione disponga di elementi che attestino "un rischio concreto" di trattamento inumano o degradante dei detenuti nello Stato membro di emissione.

In primo luogo, detta autorità deve valutare se tale rischio sussista, basandosi su "elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati" sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze sia sistemiche o comunque generalizzate, sia limitate ad alcuni gruppi di persone o a determinati centri di detenzione.

A tal fine, la Corte ha indicato quali fonti conoscitive qualificate le decisioni giudiziarie internazionali, in particolare le sentenze della Corte EDU, le decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché le decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.

Una volta accertata la sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, dovuto alle condizioni generali di detenzione nello Stato

membro emittente, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve svolgere un'indagine "mirata", volta cioè a stabilire se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto ad un trattamento inumano o degradante.

In altri termini, deve essere effettuato un supplemento di istruttoria, a norma dell'art. 15, par. 2 della decisione quadro del 2002, per richiedere con urgenza all'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente "qualsiasi informazione complementare necessaria" in ordine alle condizioni di detenzione previste per la persona di cui è stata chiesta la consegna e all'esistenza di "procedimenti e meccanismi nazionali o internazionali di controllo delle condizioni di detenzione" che consentano di valutare lo stato effettivo delle condizioni di detenzione in predetti istituti.

La Corte di giustizia, a tal riguardo, ha rammentato l'opportunità che venga fissato un termine massimo per la ricezione delle informazioni complementari, che tenga conto dei termini fissati dall'art. 17 della decisione quadro, ma che sia al contempo adeguato ai tempi necessari allo Stato di emissione per raccogliere le informazioni richieste, se necessario ricorrendo a tal fine all'assistenza dell'autorità centrale.

La stessa Corte ha quindi precisato che la consegna sarà disposta, se l'autorità giudiziaria di esecuzione escluda, sulla base delle informazioni "individualizzate" ricevute, un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, rispetto alla persona oggetto del mandato d'arresto europeo.

Nella cooperazione tra autorità giudiziarie sulla base del meccanismo del mandato di arresto europeo, fuori dalla dimensione politica tipica dell'extradizione, infatti, vengono in considerazione esclusivamente le informazioni che portino ad escludere la sussistenza del rischio.

Informazioni delle quali lo Stato di esecuzione, in conformità con i principi del mutuo riconoscimento, deve prendere atto.

Nel diverso caso in cui, sulla base delle informazioni fornite, non venga escluso il rischio concreto di trattamento inumano o degradante, la Corte di giustizia ha stabilito che l'esecuzione del mandato "deve essere rinviata, ma non può essere abbandonata" e ne va informato Eurojust.

In buona sostanza, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna, fintanto che non ottenga - purché entro un termine ragionevole - informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di un siffatto rischio.

Al di là della praticabilità di un epilogo siffatto nei singoli ordinamenti, quel che la Corte di giustizia sembra voler affermare è che la decisione del giudice

nazionale non deve impedire la consegna se pervengano in seguito le informazioni che portino ad escludere la sussistenza del rischio in questione.

Laddove, infatti, pervengano informazioni sufficienti ad escludere per la persona richiesta in consegna il rischio di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU nei termini suddetti, la consegna sarà consentita. Diversamente, se dalle stesse non può escludersi il suddetto rischio, la Corte di appello è tenuta a rifiutare – “allo stato degli atti” in ordine all'art. 18, comma 1, lett. h) I. n. 69 del 2005 - la consegna.

2. La menzionata sentenza emessa in data 1/6/20⁴ dalla sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione, così correttamente ricostruita la disciplina in materia, poi, con riferimento al caso in esame, aveva delineato nei termini che seguono i necessari passaggi del supplemento di istruttoria sollecitato:

“La Corte di appello dovrà inoltrare all'autorità giudiziaria romana la richiesta di informazioni complementari, ai sensi dell'art. 16 I. n. 69 del 2005, aventi ad oggetto le seguenti informazioni: se la persona richiesta in consegna sarà detenuta presso una struttura carceraria; in caso positivo, le condizioni di detenzione che saranno riservate all'interessato, al fine di escludere in concreto il rischio di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU (ovvero il nome della struttura in cui sarà detenuto, lo spazio individuale minimo intramurario allo stesso riservato, le condizioni igieniche e di salubrità dell'alloggio; i meccanismi nazionali o internazionali per il controllo delle condizioni effettive di detenzione del consegnando). L'inoltro attraverso l'autorità centrale garantirà sia una tendenziale omogenea trattazione dei casi simili, sia il presidio delle autorità politiche, cui fa riferimento il considerando n. 10 sopra citato.

Nell'inoltrare la richiesta di informazioni complementari, la Corte di appello dovrà fissare un termine adeguato che, ai sensi dell'art. 16 cit., non potrà comunque essere superiore ai trenta giorni.

Ricevute le informazioni richieste, la Corte di appello dovrà valutare se sulla base delle stesse risulti escluso il rischio concreto di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU.

Al fine di determinare lo spazio individuale intramurario conforme agli standard europei, il giudice del rinvio terrà conto dei principi elaborati dalla - giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che lo stesso va individuato in uno spazio almeno pari almeno a tre metri quadrati «calpestabili» (Sez. 1, n. 5728 del 19/12/2013, dep. 2014, Berni, Rv. 257924), richiamando la giurisprudenza della Corte EDU sul punto (Corte EDU, 21/072007, Kantyrev c. Russia, n.

37213/02, §§ 50-51; 29/03/2007, *Andrei Frolov c. Russia*, n. 205/02, §§ 47-49; 4/12/2012, *Torreggiani c. Italia*, n. 43517/09, § 68)".

3. Uniformandosi alla pronuncia della Corte di Cassazione, con ordinanza del 14/7/2016 la Corte di Appello di Catanzaro ha richiesto alle autorità romene informazioni circa le condizioni di detenzione, con specificazione del nome della struttura carceraria, lo spazio individuale minimo intramurario riservato al detenuto, le condizioni igieniche e di salubrità dell'alloggio ed i meccanismi di controllo delle effettive condizioni di detenzione e, quindi, sulla base delle informazioni trasmesse, ora in atti, con l'impugnata sentenza del 29/9/2016 ha disposto la consegna di Ovidiu Barbu alle autorità giudiziarie romene al fine dell'esecuzione della pena inflittagli, ritenendo che dalla documentazione trasmessa non fossero emerse ragioni ostative alla consegna per i motivi espressi dalla Corte di legittimità.

Tale valutazione non può, però, essere condivisa, atteso che le autorità romene non hanno trasmesso tutte le informazioni richieste e comunque, le informazioni acquisite non forniscono elementi sufficienti ad escludere, nel caso concreto, la sussistenza del rischio di trattamenti disumani e degradanti.

Si tratta, infatti, di informazioni che, in massima parte, non risultano individualizzate, e sono invece riferite alle condizioni generali delle carceri romene ed al trattamento riservato ai detenuti: così, ad esempio, si distingue tra i diversi regimi di trattamento - "chiuso", "semiaperto" ed "aperto" - senza specificare quale di tali regimi sia riservato al Barbu, in relazione al quale non viene indicata la durata della pena, dalla quale anche dipende la scelta del regime adottato, ma viene solo specificato che per lo stesso è previsto un iniziale periodo di quarantena, di ventuno giorni, nel carcere di Bucarest Prahova, nelle cui stanze "viene garantito uno spazio individuale di minimo 2-3 mq.", con successiva esecuzione della pena "nel carcere di Craiova o in un'altra struttura dove gli verrà assegnato uno spazio personale tra 2 e 3 mq".

Per le esigenze di prevenzione dai trattamenti degradanti, che occorre tutelare, pertanto, deve considerarsi che non solo non viene indicata - almeno non in termini di certezza - la struttura carceraria alla quale dovrebbe essere assegnato il Barbu dopo in periodo di quarantena, nell'ipotesi alternativa a quella del carcere di Craiova, prospettata come meramente possibile, ma soprattutto viene specificato che tanto nel carcere di Bucarest Prahova quanto in quello di successiva assegnazione, ancora da individuarsi, non viene garantito al predetto uno spazio personale di almeno tre metri quadrati "calpestabili", come prescritto dalla già citata giurisprudenza della Corte EDU sul punto (Corte EDU, 21/072007,

Kantyre v. Russia, n. 37213/02, §§ 50-51; 29/03/2007, Andrei Frolov v. Russia, n. 205/02, §§ 47-49; 4/12/2012, Torreggiani v. Italia, n. 43517/09, § 68), bensì “uno spazio individuale minimo di 2-3 mq” nella struttura di quarantena ed “uno spazio personale tra 2 e 3 mq che comprende anche il letto ed i relativi mobili”, nella struttura da individuarsi successivamente.

La comunicazione trasmessa, peraltro, garantisce la fornitura permanente di acqua potabile e quella di acqua calda almeno per un’ora due volte al giorno, ma non fornisce alcuna informazione in ordine alle condizioni di riscaldamento della struttura, pur essendo state indicate anche le condizioni di insufficiente riscaldamento tra quelle che avevano determinato le sentenze di condanna della Romania per violazioni dell’art. 3 CEDU pronunciate dalla Corte europea per i diritti umani il 10 giugno 2014 dinanzi ricordate. Dopo aver illustrato che le celle sono dotate, a seconda dello spazio, di tavoli, panchine o sedie, infine, le informazioni riferiscono genericamente di pasti “serviti nelle celle dotate di tavoli”, senza poter specificare, però, se anche il Barbu beneficerebbe di simili celle o, in alternativa, quali possano essere le modalità di somministrazione dei pasti riservategli, nè viene in alcun modo specificata la frequenza dei trattamenti di derattizzazione assicurati come periodici.

Le informazioni trasmesse garantiscono, infine, la possibilità di controlli da parte di difensore civico e dei rappresentanti di organizzazioni non governative che svolgono attività nel campo della salvaguardia dei diritti dell’uomo.

Nonostante la possibilità di tali controlli, però, l’insufficienza delle informazioni individualizzanti fornite e l’inadeguatezza di alcune di tali informazioni, prima tra tutte quella relativa allo spazio individuale minimo garantito, non consentono di escludere il rischio di un trattamento contrario all’art.3 CEDU.

Conseguentemente, la Corte di Appello è ancora tenuta a rifiutare “allo stato degli atti” in ordine all’art. 18 comma 1 lett. h) l. n. 69 del 2005, ferma restando la possibilità di una successiva sentenza favorevole alla consegna, ove vengano acquisite entro un termine ragionevole, informazioni soddisfacenti sulle condizioni della futura detenzione del Barbu, alla luce dei parametri sopraindicati, con un ulteriore supplemento di istruttoria, a norma dell’art. 15, par. 2 della decisione quadro del 2002.

4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio in ordine alla questione relativa alla sussistenza dell’ipotesi di rifiuto della consegna di cui

all'art. 18 comma 1 lett. h) l. n. 69 del 2005, alla luce dei principi sopra enunciati.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 ottobre 2016